



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Societa' Gesitalia S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Donato Mennella, con
domicilio eletto presso Donato Mennella in Salerno, via Madonna di Fatima,116;

contro

Comune di Olevano Sul Tusciano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e
difeso dall'avv. Ruggiero Musio, con domicilio eletto presso Ruggiero Musio Avv.

** in Salerno, viale Filanda,N.3-Capezzano-;

nei confronti di

Societa' Servizi Citta' S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Forlano,
Andrea Maestri, con domicilio eletto presso Domenico Forlano Avv. in Salerno,
c/o Segreteria T.A.R;

per l'annullamento

1) della determina n.98/2010, recante l'aggiudicazione provvisoria della gara di asta
pubblica per l'affidamento del servizio di revisione e rifacimento della

numerazione civica esterna e della toponomastica comunale; 2) dei verbali di gara del 22.06.2010-23.06.2010 e 28.06.2010; 3) della determinazione n.110/2010; 4) della nota prot.n.6285/2010; 5) del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Olevano Sul Tusciano in Persona del Sindaco P.T. e di Societa' Servizi Citta' S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

LETTO il ricorso, notificato in data 20 luglio 2010 e ritualmente depositato il 3 agosto successivo, integrato da successivi motivi aggiunti, con il quale la società Gesitalia s.r.l., come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato gli esiti sfavorevoli della procedura evidenziale indetta dal Comune di Olevano sul Tusciano per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e della toponomastica comunale;

CONSIDERATO che – tra i plurimi motivi di gravame (intesi a censurare l'operato della Commissione giudicatrice, nella parte in cui – dopo l'apertura delle offerte tecniche e la attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri fissati dalla *lex specialis* - aveva implausibilmente ritenuto di rideterminarsi, previa rimodulazione correttiva dei criteri medesimi) – la ricorrente deduceva anche la violazione dell'art. 84, comma 10 del d.lgs. n. 163/2006, per essere stati i componenti della commissione nominati prima della scadenza del termine di presentazione delle domande;

RITENUTO che la disamina della doglianza in questione si appalesa, nell'ordine logico delle questioni criticamente sottoposte al Collegio, preliminare ed assorbente, in quanto prospetticamente invalidante dell'intera procedura concorsuale, ed in tesi impositiva della sua integrale rinnovazione;

CONSIDERATO che la stessa appare fondata, risultando *ex actis* (senza, del resto, contestazione di sorta) che la commissione era stata nominata giusta delibera consiliare n. 52 del 18 marzo 2010, e, quindi, prima della scadenza (fissata per le ore 12.00 del 31 maggio 2010) per l'utile presentazione delle offerte;

RITENUTO, invero, che la regola, attualmente codificata all'art. 84 comma 10 del d.lg. 163 del 2006 ma già formulata nell'art. 21 della l. n. 109/1994, della necessaria posteriorità della nomina dei componenti della commissione di gara rispetto alla data fissata per la presentazione delle offerte è tassativa e inderogabile ed deve ritenersi, del resto, espressione di un principio di ordine generale che travalica la materia delle gare di appalto e dei procedimenti di evidenza pubblica per abbracciare l'intero ambito dei procedimenti concorsuali, rispondendo ad esigenze di buona amministrazione e imparzialità dell'attività della P.A. nel rispetto di una compiuta osservanza dell'obbligo di garantire parità di condizioni tra i concorrenti ed evitare condizionamenti e collusioni di sorta (in termini, da ultimo, conformemente alla opinione ampiamente maggioritaria, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 26 marzo 2009, n. 676; più permissivo – ma solo per le gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e non, comunque e come nella specie, con quello della offerta economicamente più vantaggiosa, Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4613; *contra*, nel senso che la norma non codifichi un principio di carattere generale, come tale applicabile anche per gli appalti di servizi, Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2010, n. 431, ma con argomentazioni non persuasive e non condivisibili, cui il Collegio non ritiene di prestare adesione);

CONSIDERATO che l'accoglimento della doglianza importa, con assorbimento di ogni altro dei dedotti profili critici e secondo il principio generale della c.d. efficacia caducante, il travolgimento, per illegittimità derivata, di tutti gli atti di gara, con obbligo di rinnovazione dell'intera procedura (TAR Piemonte, ze. II, 16 febbraio 2008, n. 266 e TAR Lazio, sez. II, 13 febbraio 2008, n. 1268);

RTENUTO che sussistono, in considerazione della particolarità della vicenda, giustificate ragioni per disporre, tra le parti costituite, l'integrale compensazione di spese e competenze di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

Ferdinando Minichini, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)